



COMUNE DI MAENZA (LT)

PIAZZA LEONE XIII – Telef. 0773/951310 – 951997 – Fax 951188 - cap 04010

Regolamentazione Breve dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 44 del 29.11.2003

Rettificato con DCC n° 15 del 29.03.2021



COMUNE DI MAENZA (LT)

PIAZZA LEONE XIII – Telef. 0773/951310 – 951997 – Fax 951188 - cap 04010

INDICE

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Articolo 4

PUBBLICITÀ DELL'ALBO.

Articolo 5

SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di Maenza in attuazione del D.Lgs 267/2000, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'articolo 42 Statuto comunale al fine di far conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce l'Albo comunale delle libere forme associative di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è suddiviso in tre parti:
 - a) la prima relativa all'iscrizione di forme associative riconosciute e/o fondazioni;
 - b) la seconda relativa alle forme associative non riconosciute;
 - c) la terza relativa ai comitati.
3. Ogni parte è a sua volta suddivisa in sezioni tematiche così distinte:
 - a) Sociale, sanitaria e socio sanitaria
 - b) Diritti civili, solidarietà e pace;
 - c) Economia e lavoro;
 - d) Educazione e formazione;
 - e) Sport;
 - f) Cultura, turismo e ambiente;
 - g) Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;
 - h) Tempo libero;
 - i) Combattentistica e d'Arma.
4. Ogni libera forma associativa può essere iscritta a più sezioni tematiche

Articolo 2
CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Nell'Albo possono iscriversi le libere forme associative effettivamente operanti sul territorio comunale e i comitati nati per uno scopo determinato e poi estintisi per i quali eccezionalmente questo Comune autorizza l'iscrizione per la valorizzazione di Maenza anche attraverso iniziative di promozione.
2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata richiesta scritta indirizzata al Sindaco, in carta semplice, di iscrizione all'Albo comunale. Per essere iscritte le Forme associative devono avere i seguenti requisiti e fini:
 - a) Sede sociale in Maenza
 - b) Finalità perseguite
 - c) Volontarietà adesione e del recesso membri
 - d) Ispirazione a principi democratici
 - e) Non avere scopo di lucro
 - f) Pubblicità atti e registri solo per le persone giuridiche
 - g) Capacità rappresentativa
 - h) Sessione tematica in cui si chiede inserimento (per associazioni e fondazioni).
3. Sono riconosciute dal Comune anche le associazioni emanazioni o affiliate ad altre associazioni aventi carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale.

4. Sono altresì riconosciute dal Comune di Maenza anche le forme associative di cui al punto 2 dell'articolo 2 del presente regolamento che, pur non avendo la propria sede sociale in Maenza, perseguono scopi diretti alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo della cultura, del turismo, dell'ambiente e del territorio maentino.
5. Non possono essere iscritte all'Albo gli Ordini professionali di cui agli articoli 2229 e ss. c.c., i sindacati, i partiti, le organizzazioni di quartiere, le istituzioni.

Articolo 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è demandata all'Area Amministrativa. Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede al suo aggiornamento ogni qualvolta un'associazione presenti domanda in conformità a quanto previsto nell'articolo 2.
2. Ogni tre anni il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede in sede di revisione dell'Albo a cancellare le Associazioni di cui sia stata accertata la perdita nel frattempo delle condizioni dichiarate e comprovate al momento dell'iscrizione.
3. Nel corso di tale triennio ogni iscritto all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione.

Articolo 4

PUBBLICITÀ DELL'ALBO.

1. L'Albo delle libere forme associative ed i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati all'Albo Pretorio insieme alle determinazioni di approvazione.
2. L'Albo resta depositato in permanenza presso la Segreteria comunale.
3. L'Albo può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e a i documenti amministrativi.

Articolo 5

SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'iscrizione all'Albo comunale è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune.
2. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusive del soggetto richiedente limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
3. Per la disciplina puntuale della concessione di forme di sostegno economico si fa rinvio per quanto non espressamente stabilito al vigente Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici.

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è integrato dalle disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con essa.
2. Esso entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.